

Statuto dell' associazione di promozione sociale "Alinsieme"

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita , nel rispetto del Codice Civile e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Alinsieme" con sede in via E. Berlinguer 8, 43100 Parma. L'indirizzo della sede potrà essere variato con semplice delibera del Consiglio Direttivo, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Parma. "Alinsieme" è una Libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione svolgerà la propria attività, prevalentemente, nel territorio della regione Emilia Romagna.

L'associazione potrà costituire sedi operative o sezioni locali in ambito nazionale od internazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Finalità e scopi

L'Associazione, ispirando la sua attività ai contenuti della solidarietà, ha per scopo principale la promozione della personalità umana in tutte le sue espressioni e la tutela dei diritti dei minori, sia in ambito nazionale che internazionale. In questo contesto, ritenendo che la famiglia e la scuola siano gli ambiti operativi più funzionali al raggiungimento del benessere dei ragazzi, intende promuovere e realizzare attività e interventi soprattutto per queste realtà, volte in particolar modo al supporto e al sostegno di ragazzi con difficoltà eterogenee e di origini differenti, nonché alla prevenzione del disagio.

L'associazione cerca di favorire inoltre la partecipazione attiva di ogni individuo alla vita comunitaria ravvisando in tale direzione la premessa per contribuire alla creazione di una società civile e solidale.

L'Associazione persegue finalità esclusivamente di solidarietà sociale ,senza discriminazioni di ordine ideologico, politico religioso e si propone di:

a) Sviluppare progettualità e l'organizzazione di servizi ed esperienze educative rivolte ai minori e alle loro famiglie, con particolare attenzione a quelle svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali:

- Servizi di auto-aiuto per le famiglie;
- Sportelli di ascolto della condizione giovanile e familiare;
- Servizi e interventi di sostegno nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi informali di aggregazione ed educazione, con particolare attenzione ai ragazzi in difficoltà per disturbi dell'apprendimento o della socializzazione.
- Attività di sostegno e formazione per adulti, coppie e famiglie;
- Attività ricreative per le famiglie e per i giovani
- Viaggi ed esperienze di turismo culturale ed educativo volti al superamento delle barriere culturali, etniche e religiose e alla costruzione dello spirito di gruppo e di atteggiamenti e capacità prosociali;
- Attività ed esperienze di condivisione per ragazzi e giovani nei confronti dei loro coetanei , anche dei paesi in via di sviluppo, favorendo il coinvolgimento e l'interscambio tra partecipanti e destinatari.
- Comunità familiari per l'affido temporaneo di minori in difficoltà;

b) Organizzare iniziative ed eventi atti a favorire lo sviluppo di comunità e sensibilizzare, divulgare, promuovere il valore della vita umana, il benessere dei minori e delle loro famiglie, quali:

- Attività di consulenza, progettazione e coordinamento di servizi rivolti alla condizione dei minori e delle famiglie;
- Attività di formazione degli operatori impegnati nei sistemi di servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie;
- Attività di sostegno-formazione per le famiglie che si dichiarano disponibili per esperienze di affido;
- Organizzazione di eventi, feste, mostre, concerti, ecc. volti alla sensibilizzazione e formazione del contesto territoriale alle problematiche giovanili e familiari.

c) Sviluppo di progettualità e azioni di cooperazione internazionale volte al sostegno d'interventi di prevenzione, educazione, accoglienza e cura della condizione giovanile e familiare nei paesi in via di sviluppo.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione potrà svolgere, direttamente o attraverso persone da essa incaricata, qualsiasi attività, anche commerciale, artigianale o agricola che l'Associazione riterrà utile intraprendere, sempre con la esclusione di finalità di lucro.

Art. 3 **Soci**

L'Associazione "Alinsieme" è composta da tutti coloro che, maggiorenni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dall'Assemblea.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. L'eventuale diniego va motivato.

Ci sono tre categorie di soci:

- Soci ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
- Soci Sostenitori, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Soci Benemeriti, persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione

Tutte queste categorie di soci hanno gli stessi diritti/doveri.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La quota associativa è intrasmissibile. La quota annuale di Associazione, determinata dall'Assemblea, deve essere versata all'Associazione all'atto dell'adesione e rinnovata per ogni anno solare (entro il 28 febbraio).

Art. 4 **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il loro voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e per la nomina degli organi dell'associazione, nei quali hanno il diritto di essere eletti.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di esercitare il controllo sull'andamento della stessa come stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

La qualifica di socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

I soci devono svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 **Decadenza e recesso**

La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

L'esclusione è ammessa con decisione del Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario. Essa ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R. è notificata.

Art. 6 **Organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Le cariche sociali non sono retribuite e si ritengono essere svolte a titolo gratuito.

Art. 7 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. L'elezione del Consiglio Direttivo;
2. L'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
3. Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approvando il programma e il piano annuale delle attività;
4. L'approvazione degli eventuali regolamenti interni.
5. Fissare l'importo della quota sociale annuale e degli eventuali contributi da richiedere annualmente ai soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta via fax, mail, posta prioritaria o raccomandata r.r. da inviare almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, la località e il luogo di convocazione. L'Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio, deve essere convocata entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. modifiche dello statuto
2. scioglimento o trasformazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, fermo restando la necessità del voto favorevole dei tre quarti dei soci per le delibere di scioglimento dell'associazione.

Convocazione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo o allorché ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta via fax, mail, posta prioritaria o raccomandata r.r. da spedirsi almeno 20 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione. Colui che presiede l'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'associazione, che ne curerà la conservazione.

Art. 8 **Il consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo tra i soci medesimi, determinando di volta in volta il numero dei componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Compiti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali e ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea per legge e per Statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

- b) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) assumere eventuale personale dipendente;
- e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione
- f) proporre le quote annuali dovute dai soci;
- g) predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- h) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, attribuendo agli stessi specifici mandati scritti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Convocazioni

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, in ogni caso almeno quattro volte l'anno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni con un preavviso minimo di 7 giorni; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma e dovrà pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio medesimo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei Terzi
- b) presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
- c) assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso convocandolo tempestivamente per aggiornare, puntualmente, sulle decisioni assunte e per ottenere la relativa ratifica
- d) Al Presidente potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

Art. 10

Esercizio finanziario e risorse economiche

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio elaborato dal Consiglio Direttivo, verrà presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Da contributi.

- b) Da rimborsi.
- c) Dalle quote annuali dei soci e da eventuali contributi straordinari previste in favore dell'Associazione.
- d) Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione.
- e) Da eventuali riserve straordinarie.
- f) Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o prevenzione d'oneri futuri.
- g) Da eventuali donazioni e lasciti, obiazioni, contributi, liberalità che pervenissero all'Associazione.
- h) Da beni mobili e immobili.
- i) Da ogni altro tipo d'entrate consentito a questo tipo di ente.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'Assemblea dei soci e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali.

E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 11

Autonomia gestionale e personale impiegato

L'Associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità. Per lo svolgimento delle proprie attività essa si avvale di personale dipendente, a progetto, collaboratore occasionale e o volontario di cui la responsabilità dell'inquadramento contrattuale, operativo e gestionale è del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 13

Consorzi e coordinamenti

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti e degli obiettivi statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Art. 14

Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, comunque per fini di utilità sociale (vd. art. 3, Legge Reg.34/2002, lett. i).

Art. 15

Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile; nonché la normativa speciale (Legge 383/2000; Legge Regionale Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34).